

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ZEN PROMOTION

Definizione e finalità

Art. 1

E' costituita con sede in Tradate (Va), Via Manzoni, 4, l'associazione culturale denominata "Zen Promotion". Non ha scopo di lucro e gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente. L'Associazione e il suo ordinamento interno s'ispirano a principi di democrazia e uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

Art. 2

Le finalità dell'Associazione sono di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, apartitico e a carattere volontario che affonda le radici della propria ispirazione nella visione del Maestro Osho. In particolare, in questo momento di grande crisi e trasformazione del pianeta terra, l'Associazione intende agire per favorire l'avvento di un Uomo Nuovo in grado di vivere con totalità, intensità e pienezza, che non si trascina dalla culla alla bara ma sa rendere ogni momento della vita un momento di gioia, una canzone, una danza, una celebrazione.

In questo processo evolutivo, l'Associazione ritiene che sia elemento decisivo lo sviluppo della consapevolezza ai vari livelli: fisico, psicologico e spirituale.

La Zen Promotion intende quindi farsi promotrice di tutte quelle attività, sperimentazioni e studi volti al raggiungimento di questo fine.

In particolare l'Associazione potrà:

- I) organizzare e promuovere eventi, conferenze, concerti, feste e celebrazioni, training e corsi, come momenti di incontro e sperimentazione di tecniche olistiche varie, in primis la meditazione, al fine di sviluppare e favorire la crescita personale e la consapevolezza di ogni individuo;
- II) promuovere lo studio di vari aspetti della realtà, così come essa è rappresentata nelle tradizioni religiose e filosofiche di ogni epoca, anche con viaggi organizzati allo scopo;
- III) stimolare la ricerca nel campo della medicina olistica, della sperimentazione ecologica, delle tecniche di rilassamento e meditazione, della musica e delle arti in genere in armonia con i fini dell'associazione;
- IV) promuovere, selezionare, diffondere e distribuire, tramite cataloghi o segnalazioni varie, riviste, libri, musiche e video che aiutino l'evoluzione della consapevolezza umana e, qualora si dimostrasse necessario, provvedere in proprio alla produzione degli stessi; non escludendone la vendita.

I Soci

Art. 3

Il numero di Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, nonché enti o associazioni. I minori di anni diciotto non godono del diritto di voto in assemblea.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ai sensi delle recenti normative sulla privacy.

Art. 5

La qualifica di socio si ottiene, previo il pagamento della quota sociale, al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione. Tale iscrizione avrà valore per un anno a partire dal giorno dell'accettazione della stessa, dopo di che il socio dovrà rinnovare la tessera o decadrà dalla qualifica di socio. La domanda si ritiene accolta, senza ulteriori formalità, se non è respinta, entro 30 giorni, dal Consiglio Direttivo, al quale compete di deliberare sull'ammissione con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione. Il Consiglio Direttivo può, sempre con giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, deliberare l'esclusione del socio che sia carente dei requisiti per la permanenza nell'Associazione, o in ogni modo sia di turbamento alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire diverse categorie di soci, con diverse modalità di partecipazione all'attività dell'Associazione. La distinzione in categorie non influisce sul diritto di tutti gli associati di partecipare liberamente e attivamente alla vita dell'Associazione, in primis attraverso la partecipazione in assemblea. E' fatto espresso divieto di associare temporaneamente i soci.

Art. 6

I soci hanno diritto a: frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa; a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti la vita dell'associazione; ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'associazione e durante gli eventi da lei organizzati.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per: decesso, mancato pagamento della quota sociale, espulsione o radiazione, dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (secondo i casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Art. 11

I soci non hanno alcun diritto sul Patrimonio dell'associazione. Durante la vita dell'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di socio e così pure in caso di scioglimento dell'associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'associazione. La quota o contributo associativo è intrasmissibile, neanche agli eredi, e non è rivalutabile.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art. 12

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- dai proventi delle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, artigianale o agricola, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;

- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Gli utili dell'associazione entrano a far parte del patrimonio dell'Associazione, il quale non è soggetto a ripartizione tra gli associati, in nessun caso e sotto nessuna forma.

Art. 13

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 giugno successivo.

Art. 14

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale, e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione. Il residuo attivo sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, di propaganda per gli scopi e le idee dell'Associazione, e per nuovi impianti o attrezzature.

L'assemblea

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano. Partecipano all'assemblea tutti i soci che, alla data di convocazione dell'assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, ed è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 10 giorni prima.

Art. 16

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita: in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, che deve avere luogo a distanza di almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sia in prima che seconda convocazione a maggioranza assoluta dei voti dei soci, salvo le eccezioni previste dal presente statuto. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Art. 18

L'assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 giugno e delibera sui seguenti argomenti:

- approva il rendiconto economico e finanziario
- approva le linee generali del programma di attività e previsione;
- elegge gli organismi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo la reputi necessaria, e ogni volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta.

L'assemblea, validamente costituita ai sensi dell'art.16, delibera i seguenti eventi con queste maggioranze:

- modifiche e variazione dello statuto: due terzi dei presenti;
- scioglimento dell'associazione: tre quarti dei presenti

Art. 20

Delle deliberazioni assembleari dovranno essere fatte relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e li resterà a disposizione dei soci unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia dei verbali sarà inoltre esposta presso la sede sociale dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di tre membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono: eseguire le delibere dell'assemblea; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione; predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo; deliberare circa l'ammissione dei soci; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; decidere la quota annuale di adesione all'associazione; decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, provvede alla nomina di insegnanti, dipendenti ed impiegati, determinandone compensi e retribuzioni in relazione al loro apporto ed alla loro qualifica, delibera in merito ad eventuali rimborsi spese in favore dei soci.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta più della metà dei consiglieri. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle liberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario, e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 26

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo in seno ad una Assemblea Straordinaria, validamente costituita ai sensi dell'art. 16 e deliberante con la maggioranza di cui all'art. 19. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, che dovrà essere obbligatoriamente a favore di altra associazione con finalità analoghe o, in difetto, ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.